



STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI
DENOMINATA
"TERRE DELLA PIANURA"

INDICE

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

<i>Art. 1 - Istituzione dell'Unione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 2 – Finalità</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 3 - Servizi e Funzioni dell'Unione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4 - Programmazione e cooperazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 5 - Risorse finanziarie</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6 - Sede dell'Unione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 7 - Stemma e gonfalone</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8 - Adesione di nuovi Comuni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9 - Recesso dall'Unione e scioglimento</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10 - Attività regolamentare</i>	<i>Pag. 8</i>

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

<i>Art. 11 - Organi dell'Unione</i>	<i>Pag. 9</i>
-------------------------------------	---------------

Capo I - IL CONSIGLIO

<i>Art. 12 – Composizione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13 – Consiglieri</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14 - Organizzazione del Consiglio</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15 - Competenze del Consiglio</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16 – Adunanze</i>	<i>Pag. 11</i>

Capo II - IL PRESIDENTE

<i>Art. 17 - Elezione e cessazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18 – Competenza</i>	<i>Pag. 12</i>

Art. 19 – *Vicepresidente* *Pag. 13*

Capo III - LA GIUNTA

Art. 20 - *Composizione, nomina e cessazione* *Pag. 13*

Art. 21 – *Competenza* *Pag. 14*

Art. 22 – *Funzionamento* *Pag. 14*

Titolo III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - LA GESTIONE DELL' UNIONE

Art. 23 - *Principi generali* *Pag. 14*

Art. 24 - *Principi in materia di gestione del personale* *Pag. 15*

Art. 25 - *Principi di collaborazione* *Pag. 15*

Art. 26 - *Organizzazione degli Uffici e dei Servizi* *Pag. 15*

Art. 27 - *Uffici e Personale* *Pag. 16*

Capo II - IL SEGRETARIO GENERALE, IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 28 - *Il Segretario Generale* *Pag. 16*

Art. 29 - *Il Direttore Generale* *Pag. 17*

Art. 30 - *I Responsabili di Servizio* *Pag. 17*

Capo III - I SERVIZI

Art. 31 - *Gestione dei Servizi* *Pag. 18*

Art. 32 - *Conferenza dei Servizi* *Pag. 18*

Art. 33 - *Incarichi di Responsabilità e contratti a tempo determinato* *Pag. 19*

Art. 34 - *Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organica* *Pag. 19*

Capo IV - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35 - *Principi generali del controllo interno* *Pag. 19*

Art. 36 - *Organo di revisione dei conti* *Pag. 20*

Art. 37 - *Controllo per la valutazione del personale* *Pag. 20*

Art. 38 - *Esecutività e controllo delle determinazioni* *Pag. 21*

Titolo IV - FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39 - *Principi generali* *Pag. 21*

Art. 40 - *Accordi di programma* *Pag. 22*

Titolo V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' DELL' UNIONE

Art. 41 - *Associazionismo e partecipazione* *Pag. 22*

Art. 42 - *Istanze e petizioni* *Pag. 22*

Art. 43 - *Proposte di atti deliberativi* *Pag. 23*

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 - *Accesso* *Pag. 23*

Art. 45 - *Pubblicità degli atti e delle informazioni* *Pag. 24*

Titolo VI - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46 - *Statuto* *Pag. 24*

Art. 47 - *Regolamenti* *Pag. 24*

Art. 48 - *Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute* *Pag. 25*

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - *Rinvio* *Pag. 25*

Art. 50 - *Entrata in vigore* *Pag. 25*

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Istituzione dell'Unione

1. E' costituita l'Unione denominata "Terre della pianura" tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano in attuazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
3. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;
 - d) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3
Servizi e Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le funzioni che saranno attribuite dai Comuni aderenti e che in sede di prima attuazione si individuano nei seguenti servizi:
 - Polizia locale, amministrativa, commercio e attività produttive
 - Protezione civile
 - Avvocatura
 - Gestione procedimenti disciplinari

- Formazione del Personale
 - Servizio catasto
2. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti, senza che l'aggiunta costituisca modificazione statutaria.
 3. Non è ammessa la partecipazione di singoli Comuni all'Unione limitatamente ad una parte soltanto delle funzioni e dei servizi attribuiti alla complessiva gestione in forma associata dell'Unione.
 4. E', invece, ammessa la possibilità che l'Unione possa svolgere funzioni e servizi per conto di Comuni che non ne facciano parte addebitandone il costo, maggiorato di una quota di spese generali non inferiore al 5%, della spesa sostenuta ai Comuni beneficiari stessi.
 5. L'attribuzione all'Unione dei corpi e Servizi di polizia municipale dei singoli Comuni aderenti comporta la costituzione di un Corpo unificato di polizia locale, attraverso il quale svolgere unitariamente, in base a principi di efficacia e di efficienza, le funzioni di istituto. Il Consiglio potrà pertanto deliberare la costituzione del Corpo unificato di polizia locale e la Giunta ne disciplinerà a sua volta l'ordinamento attraverso l'adozione di uno o più regolamenti.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tributi, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti Pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo; costituiscono, inoltre, risorse per l'Unione i trasferimenti derivanti dall'attività di cui all'art. 3, comma 4, del presente Statuto.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti calcolati in base a criteri stabiliti dalla Convenzione, così come approvata dal

Consiglio dell'Unione con propria delibera

5. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 4 sono dettati dalla Convenzione sul funzionamento dell'Unione e sono disposti sulla base di certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 6
Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Savigliano, Corso Roma n. 36. La variazione dell'indirizzo della sede è attuata con deliberazione del Consiglio dell'Unione e non costituisce modifica statutaria.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio dell'Unione per la pubblicazione delle deliberazioni e degli avvisi.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
2. L'utilizzo e la riproduzione dei simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 8
Adesione di nuovi Comuni

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Art. 9
Recesso dall'Unione e scioglimento

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. A l'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi, fatta eccezione per quegli oneri la cui assunzione sia causa del recesso.
4. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
7. L'Unione si scioglie quando i due terzi dei Consigli dei Comuni partecipanti abbia, con le procedure e la maggioranza prescritte dal T.U.E.L., deliberato di recedere dall'Unione.
8. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal presente Statuto. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
9. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U.E.L., quando il Consiglio non sia più ricostituito.
10. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene di diritto riattribuito, con il medesimo inquadramento giuridico ed il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio in godimento al momento dello scioglimento, alle dotazioni organiche dei Comuni in cui era inquadrato al momento della costituzione dell'Unione o della successiva adesione dei Comuni partecipanti; per il nuovo personale si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 5.

Art. 10

Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11
Organi dell'Unione

1. Sono gli organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente, dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
4. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo IV del T.U.E.L.

Capo I - IL CONSIGLIO

Art. 12
Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è così composto ed eletto: i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti, rappresenti la minoranza consiliare.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, come previsto dall'art. 15, c. 8.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il Comune che li ha nominati, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune stesso.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 13
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i Consiglieri che non intervengono per quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione é equiparato alle assenze ingiustificate.
4. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall'art. 38, c. 8, T.U.E.L.

Art. 14
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 15
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.
2. Delibera, inoltre, il trasferimento di nuovi servizi entro il 30 giugno di ogni anno, recependo le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 2.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di

indirizzo.

4. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.
5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.
8. La convocazione della prima seduta del Consiglio é disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
9. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso.

Art. 16 *Adunanze*

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente é tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale e funzionale ed ogni altra modalità per la convocazione e la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 17 *Elezione e cessazione*

1. Presidente dell'Unione é uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed é rieleggibile per una sola volta.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.

Art. 18
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;
 - d) nomina, sentita la Giunta, il Segretario Generale dell'Unione e lo revoca secondo il disposto dell'art. 100 T.U.E.L.;
 - e) nomina, sentita la Giunta, il Direttore Generale e lo revoca secondo il disposto dell' art.108 T.U.E.L.;

- f) affida gli incarichi ad alto contenuto fiduciario per consulenze esterne, ivi compresa l'assistenza legale, sentita la giunta e nell'osservanza di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi .
- g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
- i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali, del Segretario e del Direttore Generale.

Art. 19

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di mancata designazione assume la carica di Vice Presidente il componente della giunta più giovane.
2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.

Capo III - LA GIUNTA

Art. 20

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, con atto formale, un proprio assessore anche in via permanente.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario Generale dell'Unione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, e, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco; il venir meno della carica di Sindaco caduca automaticamente anche l'eventuale delega.

Art. 21
Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Segretario Generale, del Direttore Generale, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 22
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - LA GESTIONE DELL' UNIONE

Art. 23
Principi generali

1. L'Organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e dei contratti di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nonché da atti di organizzazione.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La struttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei

mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in aree e servizi, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 24

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici e servizi propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente e funzione di gestione attribuita al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 27
Uffici e Personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) personale proprio
 - b) personale comandato dai Comuni
 - c) personale distaccato dai Comuni
 - d) personale convenzionato con i Comuni
 - e) personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa
 - f) personale transitato dai Comuni in seguito a cessione del ramo di azienda relativo
2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
4. L'Unione si avvale, di norma, prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1.
5. L'Unione può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale a tempo indeterminato solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti. L'accordo disciplina i termini con i quali il personale di nuova assunzione, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nella dotazione organica dei Comuni.

Capo II
IL SEGRETARIO GENERALE, IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 28
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, scelto tra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni aderenti, con contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Presidente.
2. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Il Segretario Generale assolve a tutte le funzioni attribuite ai segretari comunali e provinciali dal T.U.E.L. ovvero conferitegli dal Presidente, fatte salve quelle assegnate al Direttore Generale, se nominato. Qualora il Direttore Generale sia individuato in soggetto diverso dal Segretario, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore, il Presidente disciplina i rapporti tra i due vertici amministrativi nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. Quando le funzioni di Direttore Generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, salvo quando il Presidente abbia nominato il Direttore Generale.
5. Il Sindaco del comune avente maggiore popolazione nomina il Segretario Generale per la fase costituente che rimane, comunque, in carica sino alla nomina di cui al comma 1.
6. Il Presidente può nominare tra i funzionari dell'Unione un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento ove il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica non prevedano altrimenti.

Art. 29

Il Direttore Generale

1. Il Presidente conferisce l'incarico di Direttore Generale preferibilmente al Segretario Generale
2. Il soggetto da nominare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana;
 - b) Diploma di laurea quinquennale ad indirizzo giuridico o economico;
 - c) Esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di segretario Comunale o nell'area direttiva presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.
3. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso che non può essere superiore a quello spettante al Segretario Generale dell'Unione.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) T.U.E.L., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 dello stesso T.U. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale dell'Unione.
5. La nomina è compatibile con altro impiego, anche pubblico.

Art. 30

I Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa

l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi. poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono – anche mediante l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 T.U.E.L., tanto della correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili di servizio sono nominati dal Presidente, sentita la Giunta e il Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dalla legge e precisato nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Ai Responsabili di Servizio compete l'attribuzione di incarico di posizione organizzativa, parametrata secondo i criteri del vigente CCNL funzioni locali. Ai medesimi è riconosciuta la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti nel vigente CCNL funzioni locali, previo raggiungimento degli obiettivi misurati dal Nucleo di Valutazione/Organismo di Valutazione dell'Unione.
6. In caso di assenza, impedimento di Responsabili di servizio, le relative funzioni e responsabilità sono attribuite al Segretario Generale dell'Unione o al Direttore Generale qualora nominato. Lo svolgimento di funzioni gestionali, essendo avulse dalle funzioni di cui all'art. 28, determina la corresponsione di una retribuzione di posizione e di risultato, parametrata agli stessi criteri di cui ai Responsabili dei Servizi.

Capo III - I SERVIZI

Art. 31

Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32

Conferenza dei Servizi

1. I Responsabili di Servizio sono riuniti in conferenza per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia

d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.

2. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.
3. Il funzionamento e le competenze della Conferenza sono stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 33

Incarichi di Responsabilità e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Direttore Generale, se nominato, può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 34

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri, organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto delle gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali, ed in altri enti durano in carico per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economia della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario contabile;
- c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 36

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che ha l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
6. L'organo di revisione verrà nominato entro il 1° gennaio dell'anno successivo alla costituzione nelle more della nomina, esso sarà quello del Comune di Savigliano.

Art. 37

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dalla Giunta, annualmente

verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. Ai componenti del nucleo viene di norma affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione é improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione é propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.
7. In attesa della nomina del nucleo di valutazione, da attuarsi entro il 1° gennaio dell'anno successivo alla costituzione, il controllo di gestione e la valutazione del personale saranno effettuati dagli organi del Comune di Savigliano.

Art. 38

Esecutività e controllo delle determinazioni

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario e sono soggette all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo é stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del T.U.E.L.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' DELL' UNIONE

Art. 41
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 42
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 43

Proposte di atti deliberativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
8. Fino all'approvazione del Regolamento e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica il Regolamento del Comune di Savigliano in quanto compatibile.

Art. 45

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo, nei limiti espressi dall'art. 41.
4. E' fatta salva la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo i limiti di legge.

Titolo VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art.46

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Art. 47

Regolamenti

- 1 L'Unione emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. La potestà regolamentare é esercitata nel rispetto dei principi fissati del T.U.E.L. e del principio di sussidiarietà.
3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art. 32 comma 2 del T.U.E.L.
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
2. Fino all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione si applicano, per quanto compatibili, quelli del Comune di Savigliano.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.